

Gli strumenti INAIL di sostegno alle imprese: un'opportunità di miglioramento per la salute e sicurezza e per il reinserimento lavorativo*

LAURA DE FILIPPO

Coordinatrice CONTARP (Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) INAIL
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

In questa relazione viene illustrato il ruolo concreto che l'INAIL svolge, alla luce della sua più attuale *mission*, nel fornire un sostegno ai datori di lavoro e ai lavoratori con i diversi strumenti, previsti dal legislatore a partire dal sostegno economico, volto alla prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali attraverso il collaudato meccanismo degli avvisi pubblici fino al più recente regolamento per il reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro. Queste diverse forme di sostegno offrono certamente anche un incentivo e un'opportunità per le aziende, soprattutto piccole e micro, di poter reperire risorse e know how in un generale quadro eco-

* I dati - tecnici e normativi- contenuti nella relazione sono aggiornati alla data del convegno. Sul sito dell'INAIL www.inail.it è possibile reperire il quadro aggiornato degli Avvisi Pubblici con incentivi alle imprese in fase di attuazione (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese.html>) e delle disposizioni in materia di reinserimento lavorativo delle persone con disabilità da lavoro (<https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prestazioni/prestazioni-di-reinserimento-sociale-e-lavorativo/reinserimento-lavorativo-delle-persone-con-disabilit-da-lavoro.html>).

nomico non sempre favorevole, indirizzandosi verso un approccio manageriale e imprenditoriale di sempre maggiore sostenibilità e inclusività anche grazie alle innovazioni tecnologiche rese disponibili dall'avanzare della ricerca che lo stesso INAIL promuove e attua.

1. LA PREVENZIONE: INFORMAZIONE, ASSISTENZA E SOSTEGNO ECONOMICO ATTRAVERSO LO SCONTO SULLA TARIFFA DEI PREMI E GLI AVVISI PUBBLICI ISI

L'INAIL svolge in modo consolidato attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze ampie che si esplicano secondo diverse linee di azione:

Informazione e assistenza	<ul style="list-style-type: none"> - Elaborazione e raccolta di soluzioni organizzative finalizzate alla promozione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la diffusione di buone prassi. - Predisposizione di linee guida con funzione di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza; - Raccolta e registrazione, a fini statistici, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
Consulenza	<ul style="list-style-type: none"> - Contributo all'elaborazione della normazione tecnica in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con pareri e proposte; - L'Istituto, quale organo tecnico-scientifico, coadiuva le Autorità nazionali preposte allo svolgimento del controllo in conformità ai requisiti di sicurezza e salute dei prodotti messi a disposizione dei lavoratori; - L'INAIL è, altresì, ente di supporto alle strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
Formazione	<ul style="list-style-type: none"> - Progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolgendo, tra l'altro, attività di formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
Promozione	<ul style="list-style-type: none"> - Finanziamento di progetti di investimento e formazione rivolti, in particolare, alle piccole, medie e micro imprese, al fine di promuovere la salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso il previo trasferimento delle risorse necessarie da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia con risorse proprie. Tra tali finanziamenti, assumono peculiare rilievo quelli volti a sostenere i progetti tesi a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese.

Le forme di sostegno economico volte alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali in particolare sono:

- la riduzione del tasso medio di tariffa riconosciuta alle aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia. Lo sconto ha riguardato, nel 2018, oltre 28.600 aziende;
- i finanziamenti erogati annualmente alle imprese per la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori (Avvisi Pubblici ISI).

Per quanto riguarda lo sconto sulla tariffa dei premi con l'introduzione della nuova tariffa a inizio 2019, approvata con il decreto interministeriale del 27 febbraio 2019, è stata confermata secondo l'articolo 23 delle nuove MAT l'oscillazione del tasso per gli interventi di prevenzione effettuati dalle aziende con almeno due anni di attività. Lo sconto ha percentuale variabile dal 5% a 28% al diminuire della dimensione dell'azienda calcolata in lavoratori-anno nella PAT.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito istituzionale Inail.it, a partire dalla guida alla compilazione e dal modello aggiornato che comprende i vari interventi che, se attuati nel corso dell'anno di riferimento (cioè quello in corso), consentono entro il febbraio dell'anno successivo di chiedere all'INAIL il predetto sconto sul premio.

In relazione invece alle forme di sostegno economico che mettono in campo finanziamenti a fondo perduto si deve rilevare che l'INAIL ha emanato da molti anni diversi tipi di Avvisi Pubblici in applicazione di specifici dettati normativi, come di seguito indicato. Tra questi spicca per rilevanza delle risorse stanziare certamente l'appuntamento annuale con l'Avviso Pubblico ISI che, nell'edizione in corso, pubblicata a fine 2018, rende disponibile a livello nazionale un fondo di quasi 370 milioni di Euro per le aziende che investono in sicurezza.

ANNO DI STANZIAMENTO	ISI Decreto legislativo n. 81/2008 art.11, co. 5	FIPIT Decreto Legislativo n. 81/2008 art.11, co. 6	AGRICOLTURA Legge 28/12/2015, n. 208, art.1, co. 862 e seguenti	FORMAZIONE d. lgs n. 81/2008, art. 11, comma 1 lett. b)	TOTALE
2010	60.000.000				60.000.000
2011	205.000.000				205.000.000
2012	155.352.000				155.352.000
2013	307.359.613				307.359.613
2014	267.427.404	30.000.000			297.427.404
2015	276.269.986				276.269.986
2016	244.507.756		45.000.000	14.589.896	304.097.652
2017	249.406.358		Ricomprato in ISI		249.406.358
2018	369.726.206		Ricomprato in ISI		369.726.206

A partire dal 2017 l'Avviso Pubblico ISI ha assommato anche il fondo finanziato da INAIL e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali destinato alle micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, in un asse di finanziamento specifico che nell'Avviso attuale è l'Asse 5.






Secondo i dati raccolti dalle procedure informatiche sino ad oggi le imprese che hanno partecipato nei vari anni al *click day* sono 153.733 e, di queste, quelle che si sono collocate utilmente in ordine cronologico negli elenchi regionali sono 28.376. Il rapporto tra imprese che superano il *click day* e imprese partecipanti si attesta mediamente intorno al 15-20%, evidenziando un costante e notevole interesse a questo strumento, al quale corrisponde un crescente impegno da parte dell'INAIL per il suo miglioramento continuo sia sotto il profilo tecnico - prevenzionale, che sotto quello informatico, tecnologico e comunicativo (tutorial online, procedura di accesso sempre più guidata, upload documentale interamente digitale).

Gli avvisi ISI rappresentano un prodotto unico nel panorama nazionale dei finanziamenti alle imprese, sia per l'entità delle somme messe in campo e per il numero delle imprese coinvolte, sia soprattutto per la loro natura essenzialmente tecnica, che presuppone la verifica del miglioramento reale e documentato delle condizioni di

salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

In tal senso, l'eterogeneità dei possibili destinatari (imprese industriali, artigiane, commerciali, ecc.), della dimensione delle imprese richiedenti, dei rischi su cui intervengono i progetti, delle specifiche normative di riferimento per i diversi agenti di rischio, unitamente alla variabilità nella lettura degli allegati tecnici da parte delle imprese e, conseguentemente, nella progettazione degli interventi, ha determinato la necessità di circoscrivere progressivamente lo spettro delle possibili soluzioni progettuali finanziabili e di standardizzare per quanto possibile l'intero processo che oggi si presenta infatti delineato secondo assi e tipologie di intervento distinte e chiare.

In Friuli Venezia Giulia sino ad oggi sono stati stanziati più di 30 mln di euro (da ISI 2010 a ISI 2017) e con l'attuale bando ISI 2018 sono messi a disposizione ulteriori 6,3 milioni di euro così suddivisi fra i diversi assi di finanziamento:

ASSE 1	ASSE 2	ASSE 3	ASSE 4	ASSE 5
				
INVESTIMENTO E MODELLI ORGANIZZATIVI	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	BONIFICA AMIANTO	MICRO E PICCOLE IMPRESE	AGRICOLTURA
Allegato 1.1 INVESTIMENTI 3.098.590 Allegato 1.2 SGSL, MOG, RS 40.761	Allegato 2 Tutte le imprese (anche enti terzo settore d.lgs. 117/2017) 560.081	Allegato 3 Tutte le imprese 1.674.121	Allegato 4 Solo micro e piccole imprese sett. ATECO A03.1 (pesca) C13-14-15 (tessile, confezioni, articoli in pelle e calzature) 247.331	Allegato 5.1 Solo micro e piccole imprese settore A01.XX 602.488 Allegato 5.1 GIOVANI AGRIC. 109.361

Tra le novità di quest'anno, la maggiore attenzione ai modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Allegato 1.2) che dispone di

uno stanziamento a parte e alle tipologie di intervento nei settori del tessile e della pesca (Allegato 4). Tutti i dettagli sono reperibili sul sito istituzionale www.Inail.it. A mero titolo di esempio nell'asse 1 (investimenti) si confermano finanziabili interventi variegati che consentono di poter agire sui seguenti rischi:

- Riduzione del rischio chimico;
- Riduzione del rischio rumore mediante la realizzazione di interventi ambientali;
- Riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine;
- Riduzione del rischio derivante da vibrazioni meccaniche;
- Riduzione del rischio biologico;
- Riduzione del rischio di caduta dall'alto;
- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e di macchine obsolete;
- Riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete;
- Riduzione del rischio sismico;
- Riduzione del rischio da lavorazioni in spazi confinati e/o sospetti di inquinamento.

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi, correlato con la maggioranza delle malattie professionali denunciate all'INAIL, si conferma finanziato con un asse a sé stante (Asse 2, Allegato 2) aperto anche agli enti del terzo settore. Un asse a parte è anche dedicato al rilevante tema della bonifica dei materiali contenenti amianto (Asse 3, Allegato 3).

Sul sito istituzionale e sulla pagina INAIL di Youtube si possono vedere nella collana *Storie di prevenzione* molti esempi di aziende che hanno positivamente investito in sicurezza grazie al sostegno offerto dagli Avvisi Pubblici ISI.

1. IL REINSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO

L'INAIL offre il proprio sostegno ai datori di lavoro tenuti agli accomodamenti ragionevoli con interventi mirati al reinserimento

e all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le nuove competenze INAIL in materia di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro sono state definite dal legislatore con l'art.1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (Legge di Stabilità del 2015) che prevede espressamente «Sono attribuite all'INAIL le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l'abbattimento delle barriere architettoniche sui luoghi di lavoro, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è a carico del bilancio dell'INAIL, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». La disposizione opera un completamento del modello di tutela garantito dall'Istituto finalizzata al recupero, a seguito di un evento lesivo, dell'integrità psicofisica degli infortunati e dei tecnopatici e al contestuale tempestivo reinserimento sociale e lavorativo, in coerenza con il sistema di protezione sociale contro i rischi da lavoro e con la nuova *mission* dell'Istituto diretta ad assicurare una tutela globale e integrata del lavoratore.

La disposizione costituisce, inoltre, per quanto riguarda i disabili da lavoro, piena attuazione dei principi dettati dall'art. 5 della direttiva 2000/78/CE in materia di *soluzioni ragionevoli per i disabili*, come recepiti, in ottemperanza ai rilievi della Corte di Giustizia, dal decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 3 del d.lgs. n. 216/2003, di attuazione della citata direttiva.

In una prima fase i soggetti destinatari erano i lavoratori sia subordinati che autonomi, con disabilità da lavoro tutelati dall'INAIL che, a seguito di infortunio/malattia professionale, necessitavano di interventi mirati per consentire o agevolare la prosecuzione lavorativa ovvero con conservazione del posto di lavoro (ai sensi della circolare n. 51 del 2016). In un secondo momento è stata poi estesa la platea dei soggetti destinatari anche agli infortunati/tecnopatici alla ricerca di nuova occupazione con la circolare n. 30 del 2017 che offre misure a sostegno dell'inserimento lavorativo in nuova occupazione, laddove sussista l'incontro tra domanda da parte della per-

sona con disabilità da lavoro e offerta di lavoro da parte di un datore di lavoro, anche a seguito dell'attività dei servizi a tal fine preposti.

Per questa fattispecie i destinatari sono le persone con disabilità da lavoro con nuovi contratti di lavoro subordinati anche a tempo determinato o flessibile restando, invece, esclusi i lavoratori autonomi.

I soggetti destinatari possono accedere agli interventi:

- indipendentemente dal grado di inabilità;
- senza distinzioni sulla natura del rapporto di lavoro né sulla tipologia di contratto;
- previo giudizio formulato dal medico competente, ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni o dal Servizio di prevenzione dell'ASL, ex art. 5, co. 2, L. n. 300/70 da cui risulti, in relazione alla mansione specifica, l'idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni, ovvero l'inidoneità temporanea o permanente del lavoratore.

Il reinserimento lavorativo si attua attraverso progetti personalizzati mirati, come visto, sia alla continuità lavorativa con la stessa mansione, oppure, ove non sia possibile, con una mansione diversa o l'inserimento in nuova occupazione, a seguito di incontro tra domanda e offerta, mediante l'attivazione di tre possibili modalità di intervento:

- a. superamento e abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, finalizzati a permettere l'accessibilità e la fruibilità dei luoghi di lavoro, quali, a mero titolo di esempio, la modifica di un ascensore o dei servizi igienici, l'adeguamento dei percorsi orizzontali, la modifica o l'automazione di porte, l'adeguamento di impianti e l'inserimento di rampe o di dispositivi di sollevamento verticale;
- b. adeguamento e adattamento della postazione di lavoro, comprendenti gli interventi di adeguamento di arredi della postazione di lavoro, l'introduzione di ausili e di dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, a supporto di deficit sensoriali o motori;
- c. interventi di formazione, comprendenti sia l'addestramento personalizzato all'utilizzo delle postazioni e delle relative at-

trezzature di lavoro oggetto di adeguamento, sia la formazione e il tutoraggio per lo svolgimento della stessa mansione o per la riqualificazione funzionale all'adibizione ad altra mansione.

Per i predetti interventi, realizzabili anche congiuntamente, disciplinati dal *Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro* e delle successive circolari attuative, è stato definito un importo massimo complessivamente rimborsabile di euro 150.000 per ciascun progetto personalizzato. I datori di lavoro possono richiedere anche un'anticipazione fino a un massimo del 75% dei costi del progetto evitando in questo modo l'immediato esborso di denaro.

I lavoratori, quindi, vedono concretamente ampliare la possibilità di reinserirsi nel contesto lavorativo con benefici evidentissimi in termini di ripresa del proprio ruolo e della propria identità sociale (una vita che continua, che riparte sia pure dopo un evento drammatico che non può non rappresentare una censura, un vulnus nell'esistenza di un soggetto).

Innumerevoli anche i vantaggi per i datori di lavoro che, grazie al sostegno dell'INAIL, possono continuare ad avvalersi di personale già professionalizzato che necessita, però, a seguito dell'infortunio, di un particolare sostegno, con relativo impegno finanziario e consulenziale dell'Istituto.

L'Istituto si pone, in questa occasione, al fianco del datore di lavoro o del lavoratore autonomo per consentirgli di svolgere la propria attività produttiva ispirandosi a principi di equità sociale e solidarietà senza per questo sacrificare le esigenze finanziarie e dando il proprio contributo a un cambiamento culturale auspicato e necessario per una società che voglia dirsi civile.

In una fase storica di grandi cambiamenti che rendono il mondo del lavoro mutevole e flessibile, le aziende sono chiamate ad adottare nuove forme contrattuali, quali lo smart working, e diverse nuove tecnologie (ICT: *Information Communication Technology* e IOT: *Internet Of Things*). Queste tecnologie possono diventare uno strumento potente per agevolare il reinserimento lavorativo delle persone disabili in seguito a infortuni o malattie professionali. In quest'ottica, l'INAIL opera per creare soluzioni personalizzate che integrino le nuove tecnologie disponibili e il variegato mondo pro-

duttivo con l'obiettivo di garantire, a persone con abilità diverse, il mantenimento della capacità lavorativa. In tal modo, situazioni spesso percepite come limiti, diventano, invece, delle opportunità di crescita culturale e di sviluppo di nuove potenzialità. È auspicabile che, in futuro, le aziende, oltre a garantire il reinserimento di un lavoratore disabile accedano, di fatto, a un nuovo modo di operare, che sia inclusivo, adattabile, socialmente responsabile e sostenibile. In base alle esperienze fin qui maturate, si evidenziano alcuni ambiti tecnologici di maggior impatto per la progettazione di postazioni e luoghi di lavoro adeguati a operatori con disabilità fisiche e/o motorie. L'informatizzazione delle postazioni di lavoro e le tecnologie assistive permettono di ovviare a deficit motori, della parola, nonché uditivi e visivi anche totali, attraverso sistemi di rilevamento e comunicazione elettronici fruibili attraverso le capacità sensoriali residue del lavoratore disabile.

Esistono infatti ausili di diversa tipologia, in grado di agevolare lo svolgimento di un'ampia casistica di attività lavorative. In funzione del tipo di disabilità, se ne possono citare alcuni:

- deficit motori: *brain-computer interface*, *eye tracking*, sistemi di riconoscimento vocale per impartire comandi al pc, tastiere adattive, ecc.;
- deficit della parola: browser e software di comunicazione, sintetizzatori vocali, generatori di voce ecc.;
- deficit visivi: lettori di schermo (screen reader), display Braille tattili, tastiere, stampanti e plotter Braille, ausili per la rivelazione di emergenze, ecc.;
- deficit uditivi: sistemi per lettura dei caratteri (OCR), software di presentazione speciale multimediale, software per comunicazione faccia a faccia con uso del LIS, touchpad ecc.).

I processi lavorativi, inoltre, possono avvalersi di sistemi domotici e ausili (azzeratori di peso, sollevatori ecc.) che assistono il disabile nello svolgimento di mansioni che risulterebbero impossibili a causa delle limitazioni motorie degli arti superiori e o inferiori. È anche possibile intervenire su macchine e attrezzature con adattamenti volti a coadiuvare il lavoratore nell'esecuzione di attività che richiedono sforzo fisico (adattamento dei comandi di funzionamento, adozione di pedane elevatrici, ecc.).

Dopo un periodo di prima sperimentazione (anni 2017 e 2018) sono state proposte al legislatore delle modifiche che, ratificate a fine 2018, consentono significative rimodulazioni e semplificazioni al regolamento (circolare n. 6 del 2019) per incoraggiare e facilitare il ricorso a queste forme di sostegno.

In particolare le modifiche/semplificazioni riguardano:

1. La riduzione del frazionamento per tipologia di intervento dell'importo complessivo di spesa rimborsabile dall'INAIL al datore di lavoro.

Pur senza modificare l'importo massimo di spesa complessivamente sostenibile da parte dell'INAIL, pari a 150.000 euro, è stato eliminato il frazionamento dell'importo complessivo in distinte voci di spesa, lasciando invariato soltanto il limite di 15.000 euro fissato per gli interventi di formazione (punto C). Il residuo importo di 135.000 euro potrà essere utilizzato indifferentemente sia per gli interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro (punto A) sia per quelli di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro (punto B). Inoltre il datore di lavoro potrà presentare il piano esecutivo anche nel caso in cui i costi in esso indicati superino il limite massimo di spesa fissato dalle disposizioni regolamentari, fermo restando che le somme eccedenti il predetto limite rimangono a carico del datore di lavoro;

2. La disciplina dell'iter procedimentale dei casi in cui il datore di lavoro, nel rivolgersi all'Istituto per chiederne il sostegno previsto dal Regolamento, proponga un progetto condiviso con il lavoratore.

Ciò al fine di valorizzare il ruolo propositivo dei datori di lavoro, riservando all'Istituto la fase di approvazione del progetto stesso, che sarà valutato in termini di coerenza degli interventi con la finalità che essi siano idonei a far fronte alle limitazioni funzionali che rendono difficoltoso o che impediscono il reinserimento lavorativo del destinatario degli interventi stessi;

3. Nel caso in cui il datore di lavoro, prima che sia attivato o concluso l'ordinario procedimento per la trattazione dei progetti di reinserimento, per ragioni di necessità e urgenza abbia realizzato accomodamenti ragionevoli finalizzati a garantire

il tempestivo reinserimento della persona con disabilità da lavoro, potrà comunque avere il rimborso delle spese sostenute. Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve indicare le ragioni di necessità e urgenza sottese alla realizzazione degli interventi e rendicontare le spese sostenute per la realizzazione degli interventi stessi (gli interventi possono essere anticipati in modo totale o anche solo parziale purché siano dimostrabili le ragioni di necessità e urgenza);

4. La semplificazione degli adempimenti posti a carico del datore di lavoro per accedere alle misure di sostegno previste dal Regolamento.

In particolare risulta sufficiente allegare al piano esecutivo un unico preventivo per ciascun intervento redatto nel rispetto, ove presenti, di listini e/o tariffari vigenti. Sono altresì rimborsabili spese tecniche (per la redazione del piano esecutivo da parte di un tecnico o perito abilitato) entro limiti di spesa predeterminati. Infine gli operatori economici a cui affidare la realizzazione degli interventi sono individuati dal datore di lavoro che opera secondo le regole del diritto privato e non soggiace agli obblighi che la legislazione vigente pone a carico delle stazioni appaltanti;

5. L'introduzione di una nuova misura di sostegno al reinserimento lavorativo.

Qualora il lavoratore destinatario di un progetto di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro o alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi stessi, l'INAIL rimborserà il datore di lavoro del 60% di quanto effettivamente corrisposto al dipendente fino alla realizzazione degli interventi e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno.

In conclusione si ribadisce la necessità che tutti insieme, enti, istituzioni, associazioni datoriali e di categoria, forniscano risposte concrete alle forti aspettative di reinserimento lavorativo dei disabili da lavoro, coniugando il binomio disabilità e lavoro in termini di opportunità sia per il lavoratore che per il mondo produttivo, in linea con l'evoluzione delle tecnologie assistive, delle nuove tecni-

che in materia di ergonomia delle postazioni di lavoro, di accessibilità digitale oltre che architettonica nonché di formazione e riqualificazione professionale.

L'INAIL attraverso la stipula del Protocollo Quadro di Collaborazione in materia di cooperazione e scambio informativo al fine di promuovere la cultura della sicurezza e della legalità nei luoghi di lavoro, sottoscritto il 18 gennaio 2019 assieme alla Regione FVG *Assessorati Lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e Salute, politiche sociali e disabilità* e alle diverse parti sociali firmatarie, si sta impegnando a tracciare un percorso di mutuo scambio, in realizzazione a settembre 2019, mediante momenti informativi e formativi sulle disposizioni INAIL in materia di reinserimento lavorativo rivolti ai componenti dei Tavoli Tecnici, agli operatori dei collocamenti mirati regionali e ai componenti delle equipe multidisciplinari INAIL.

L'obiettivo è quello di offrire un sempre migliore supporto nel percorso di reinserimento lavorativo a lavoratori e imprese, rafforzando la rete delle Istituzioni che a vario titolo offrono servizi e opportunità alle persone con disabilità.

BIBLIOGRAFIA

INAIL IN SINTESI: Fascicoli tematici marzo 2019

Avviso Pubblico ISI 2018, sito INAIL < <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-impres/bando-isi-2018.html>>.

R. Vallerga ed altri, *L'evoluzione dei bandi ISI dal 2010 a oggi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro*, atti del Seminario di aggiornamento professionisti INAIL CON-TARP, CSA, CIT, tenutosi a Firenze dal 23 al 25 ottobre 2018.

Circolare INAIL n. 51 del 30/12/2016 “Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166”.

Circolare INAIL n. 30 del 25/7/2017 “Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Legge 23 dicembre 2014, n.190, articolo 1, comma 166. Inse-

rimento in nuova occupazione a seguito dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro”.

Circolare INAIL n. 6 del 26/2/2019 “Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, in attuazione dell'art. 1, comma 166, legge 23 dicembre 2014, n. 190. Modifiche agli articoli 5, 6 e 9”.

F. Benedetti ed altri, Progetti di reinserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, atti del Seminario di aggiornamento professionisti INAIL CONTARP, CSA, CIT, tenutosi a Firenze dal 23 al 25 ottobre 2018.